

autorité fédérale et que l'acte en cause lève le blocage des avoirs déposés sur les comptes concernés.

Cela étant, la haute Cour a relevé que dans le droit de l'entraide, les restrictions posées par le législateur en matière de recours contre une décision incidente trouvaient leur justification dans l'obligation de célérité (ancrée à l'art. 17a EIMP), respectivement dans la nécessité de limiter les abus auxquels peuvent conduire des recours formés par des particuliers; elle a retenu que cette problématique ne se posait pas lorsque le recours émanait de l'autorité de surveillance compétente (*ibidem*, consid. 2b/bb). Ces considérations s'appliquent pleinement au cas d'espèce et conduisent à déclarer le recours recevable en dépit du fait que l'OFJ n'établit pas l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable. En outre, on peine à imaginer des situations dans lesquelles dit Office pourrait se prévaloir avec succès d'un préjudice propre lorsqu'il agit dans l'exercice de son activité d'autorité de surveillance – soit dans l'intérêt, général, du respect des normes ou principes juridiques topiques; partant, appliquer à cette Autorité les réquisits de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP en pareille hypothèse reviendrait en pratique à l'empêcher d'exercer contre une décision incidente la voie de recours instituée par les art. 80e et 80h let. a EIMP; or une telle limitation ne se conçoit pas.

2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière – et, partant, de se pencher sur la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant –, étant précisé que le mémoire du 5 octobre 2018 a été déposé dans le délai de dix jours institué par l'art. 80k EIMP pour attaquer une décision incidente.

TPF 2018 133

23. Estratto della decisione della Corte dei reclami penali nella causa A. SA e B. contro Ministero pubblico della Confederazione del 13 novembre 2018 (BB.2018.136, BB.2018.137)

Decreto di non luogo a procedere; lingua della procedura; legittimazione ricorsuale; indizi di reato

Art. 67, 310, 382 cpv. 1 CPP, art. 3 LOAP

La decisione su reclamo è di regola redatta nella lingua della decisione impugnata (consid. 1).

Legittimazione ricorsuale dell'accusatore privato nell'ambito dei reati patrimoniali, del riciclaggio di denaro, della corruzione, della falsità in documenti, dell'organizzazione criminale e della violazione della legge sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (consid. 2).

La scelta della lingua del procedimento penale non può dipendere unicamente da pure e semplici ragioni organizzative interne dell'autorità di perseguimento penale (consid. 3).

Analisi dell'esistenza di sufficienti indizi di reato (consid. 4).

Nichtanhandnahmeverfügung; Verfahrenssprache; Beschwerdelegitimation; Tatverdacht

Art. 67, 310, 382 Abs. 1 StPO, Art. 3 StBOG

Der Beschwerdeentscheid ergeht in der Regel in der Sprache der angefochtenen Verfügung (E. 1).

Beschwerdelegitimation der Privatklägerschaft im Bereich der Vermögensstraftaten, der Geldwäscherei, der Bestechung, der Urkundenfälschung, der kriminellen Organisation sowie der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (E. 2).

Die Wahl der Verfahrenssprache darf nicht nur aufgrund von rein internen organisatorischen Erwägungen der Strafbehörde erfolgen (E. 3).

Überprüfung des Bestehens eines hinreichenden Tatverdachts (E. 4).

Ordonnance de non-entrée en matière; langue de la procédure; qualité pour recourir; soupçons

Art. 67, 310, 382 al. 1 CPP, art. 3 LOAP

La décision sur recours est rendue en principe dans la langue de la décision attaquée (consid. 1).

Qualité pour recourir de la partie plaignante dans le contexte de délits contre le patrimoine, de blanchiment d'argent, de corruption, de falsification de documents, d'organisation criminelle et de violation de la loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (consid. 2).

Le choix de la langue de la procédure ne peut pas dépendre uniquement de considérations qui relèvent purement et simplement de l'organisation interne de l'autorité de poursuite pénale (consid. 3).

Analyse de l'existence de soupçons suffisants (consid. 4).

Riassunto dei fatti:

Il 18 ottobre 2017 le società A. SA, con sede a Ginevra, e B., con sede a Almetyevsk (Repubblica del Tatarstan), hanno sporto denuncia presso il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nei confronti di C. per titolo di organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), corruzione (art. 322^{ter} e segg. CP), estorsione (art. 156 CP), furto (art. 139 CP), rapina (art. 140 CP), appropriazione indebita (art. 138 CP), riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP), falsità in documenti (art. 251 CP) e infrazione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41). In sostanza, secondo quanto esposto nei loro scritti, le denunciati sarebbero state entrambe shareholder della società ucraina D. proprietaria della raffineria di petrolio E. Il denunciato C., residente in Svizzera dal 1999, a partire dal 2007 avrebbe dato avvio ad un progetto volto ad assumere il controllo della società D. In particolare, tale progetto, realizzato a tappe, avrebbe provocato l'acquisizione di quote societarie da parte di società terze riconducibili a C. e l'occupazione fisica dei locali di D. tramite il supporto statale. La scalata di D. avrebbe altresì trovato sostegno nel potere giudiziario ucraino, il quale con atti di corruzione messi in atto dal denunciato, avrebbe privato le denunciati di ogni diritto di partecipazione in D. e confermato la posizione di controllo della società da parte del denunciato C. e terze persone, dopo aver assunto il pieno controllo su D., avrebbero compiuto appropriazioni indebite a detrimento del patrimonio della stessa società così come una serie di operazioni finalizzate al depauperamento dei suoi beni. Con decisione del 28 giugno 2018, il MPC, ritenendo gli indizi di reato insufficienti e le condizioni di luogo per applicare il diritto penale svizzero non date, ha decretato il non luogo a procedere. Con reclamo del 16 luglio 2018 A. SA e B. sono insorte avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali, chiedendo che al MPC sia ordinato di entrare nel merito dei fatti contenuti nella loro denuncia penale.

La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo nella misura della sua ammissibilità.

Dai considerandi:

1. Benché il reclamo sia scritto in lingua francese, la presente decisione viene redatta nella lingua del decreto impugnato, ossia l'italiano. Viste del resto le conoscenze linguistiche del patrocinatore delle ricorrenti, il quale con il suo ricorso ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è infatti nessun

motivo per scostarsi dalla giurisprudenza costante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2015.86 del 22 settembre 2015 consid. 2; BB.2015.81 del 26 gennaio 2016 consid. 1.6; v. anche per la procedura davanti al Tribunale federale art. 54 cpv. 1 LTF, nonché UEBERSAX, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 16 e segg. ad art. 54 LTF), da non confondere con quella relativa alla lingua della procedura penale di cui infra al consid. 3, la quale è retta da altre regole e principi.

2.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Avendo le reclamanti dichiarato esplicitamente di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatrici private, occorre analizzare se esse dispongono della qualità di danneggiate. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2–2.4; 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 342 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

In concreto, le reclamanti, accusatrici private nella procedura, sono direttamente toccate nel loro patrimonio, bene giuridico individuale protetto dalle disposizioni concernenti l'appropriazione indebita (art. 138 CP), il furto (art. 139 CP), la rapina (art. 140 CP) e l'estorsione (art. 156 CP) invocate nella loro denuncia (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2016.290 del 14 marzo 2017 consid. 1.6). Per questi reati la loro legittimazione ricorsuale è pertanto pacifica.

Il reato di riciclaggio di denaro ha come scopo primario quello di proteggere l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il riciclaggio di denaro protegge ugualmente gli interessi patrimoniali di coloro che sono danneggiati dal crimine a monte quando i valori patrimoniali provengono da reati contro interessi individuali (sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2.3 e rinvii), motivo per cui anche sotto questo profilo va ammessa la legittimazione ricorsuale delle ricorrenti.

Le disposizioni penali anticorruzione proteggono anzitutto l'oggettività e l'imparzialità del processo decisionale statale o la fiducia della collettività nell'oggettività dell'azione dello Stato (DTF 129 II 462 consid. 4.5; 129 III 320 consid. 5.2; 117 IV 286 consid. 4a). Alcuni autori citano altresì quali beni giuridici protetti la concorrenza tra attori economici, rispettivamente l'ordinamento economico in quanto tale (v. i riferimenti in PIETH, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 14 ad oss. prelim. art. 322^{ter} CP; più sfumati DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, *Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit*, 5a ediz. 2017, pag. 622). In questo senso, non diversamente da quanto accade con l'art. 305^{bis} CP (v. più ampiamente MOREILLON/PAREIN-REYMOND, *Petit commentaire*, 2a ediz. 2016, n. 7 ad art. 115 CPP), è ipotizzabile che in determinate situazioni singole persone fisiche o giuridiche vengano toccate nei loro interessi patrimoniali, nella misura in cui l'atto corruttivo non danneggia solo il regolare funzionamento dell'ordinamento economico in astratto ma può anche intaccare concreti e legittimi interessi di altri attori economici (d'altro avviso MAZZUCHELLI/POSTIZZI, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 87a ad art. 115 CPP; apparentemente in tal senso ma senza riferimento ai privati LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], *Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung*, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 115 CPP e SCHMID/JOSITSCH, *Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts*, 3a ediz. 2017, n. 688), a condizione che tutto ciò avvenga in un contesto sufficientemente circoscritto, in particolare a livello di soggettività coinvolte. È quanto viene ipotizzato nella denuncia penale in esame, nella misura in cui viene sostenuto che la scalata di D. avrebbe trovato sostegno nel potere giudiziario ucraino, il quale con atti di corruzione che sarebbero stati posti in essere dal denunciato, avrebbe privato le denunciati di ogni diritto di partecipazione in D. Anche sotto questo profilo può essere dunque ammessa la legittimazione ricorsuale delle ricorrenti.

Per quanto concerne l'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), la questione non merita particolare approfondimento nella misura in cui si può comunque considerare che le reclamanti sarebbero state danneggiate dai presunti reati scopo commessi all'interno della stessa (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2017.124 del 27 novembre 2017 consid. 1.5; BB.2011.107 del 30 aprile 2012 consid. 5.2.2). Con questa limitazione la relativa legittimazione può essere dunque ammessa.

Il reato di falsità in documenti (art. 251 CP) tutela da un lato la particolare fiducia riposta in un titolo avente valore probatorio nei rapporti giuridici e dall'altro la lealtà nei rapporti commerciali (DTF 129 IV 53 consid. 3.2 e rinvii). In questo senso protegge anche gli interessi degli individui nelle loro relazioni d'affari (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI,

Petit commentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 251 CP; v. più ampiamente MAZZUCHELLI/POSTIZZI, op. cit., n. 73 ad art. 115 CPP), per cui anche sotto questo profilo la legittimazione ricorsuale va ammessa.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda la LAFE, nella misura in cui il suo scopo è quello di limitare l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno (art. 1 LAFE). Essa non protegge dunque interessi privati ma esclusivamente collettivi (v. DE BIASIO/ALBISETTI, LAFE. Giurisprudenza scelta, 2017, pag. 127). Le ricorrenti non sono dunque legittimate a ricorrere contro il mancato perseguimento penale in virtù di quest'ultima normativa.

3. Le reclamanti contestano anzitutto la lingua nella quale la decisione impugnata è stata redatta, ossia l'italiano. Essendo la denuncia penale stata presentata in inglese e tenuto conto del fatto che la corrispondenza con il MPC è avvenuta in inglese o in francese, tale scelta sarebbe incomprensibile e contraria ai principi legali e giurisprudenziali validi in materia.

3.1 Secondo l'art. 67 CPP, la Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali (cpv. 1). La LOAP, che integra le disposizioni del CPP per quanto concerne la giurisdizione federale (cfr. art. 1 cpv. 1 LOAP), regola anche, tra l'altro, la lingua del procedimento. Questa è il tedesco, il francese o l'italiano (art. 3 cpv. 1 LOAP). Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione (art. 3 cpv. 2 LOAP). Tiene conto segnatamente: delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento (lett. a); della lingua degli atti essenziali (lett. b); della lingua del luogo dei primi atti istruttori (lett. c). La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato (art. 3 cpv. 3 LOAP). Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti (art. 3 cpv. 4 LOAP). L'elenco dei criteri di cui all'art. 3 cpv. 2 LOAP si basa essenzialmente sulla giurisprudenza in vigore prima della sua entrata in vigore (v. TPF 2011 68 consid. 2), ma non è esaustivo. In via eccezionale, anche le risorse disponibili possono costituire un criterio (come espressamente indicato nel Messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008 7115). Di per sé, tuttavia, non possono essere decisive né considerazioni organizzative interne né una visione puramente aritmetica delle parti in causa (cfr. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.22 del 27 marzo 2014 consid. 2.2 con rinvii). In definitiva, le caratteristiche del procedimento penale non forniscono un criterio generale per determinare la lingua del procedimento. Le circostanze del singolo caso

specifico devono sempre essere prese in considerazione (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.80 del 31 ottobre 2014 consid. 2.2.3 con rinvii). Il MPC ha un ampio margine d'apprezzamento nella sua decisione in merito (TPF 2017 38 consid. 3.3; TPF 2011 68 consid. 2 pag. 71; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.22 del 27 marzo 2014 consid. 2.2).

3.2 Nella fattispecie, le reclamanti, con scritti del 5 e 12 luglio 2018, hanno chiesto in sostanza al MPC di redigere il decreto impugnato in lingua francese. Nella sua risposta del 13 luglio 2018 il MPC ha affermato che «le motif pour lequel notre ordonnance – que nous n'entendons pas traduire en français et notifier une nouvelle fois – a été rédigée en italien tient à un cumul exceptionnel d'absences de collaborateurs francophones dans la division responsable du traitement des affaires de crime organisé. En outre, Monsieur H., notre procureur responsable du domaine crime organisé, est de langue italophone». Ora, alla luce di quanto esposto al considerando precedente, è indubbio che la motivazione fornita dal MPC non sarebbe di per sé sufficiente per giustificare la scelta della lingua italiana come lingua con cui condurre un'ipotetica procedura penale in relazione ai fatti qui in esame, visto che indica come *unico* criterio pure e semplici ragioni organizzative, senza in sostanza alcun richiamo ai criteri elencati all'art. 3 LOAP. Visto l'esito del ricorso nel merito (v. infra consid. 4) la censurabile scelta del MPC non ha tuttavia tangibili conseguenze, se non quella di cui supra al consid. 1, per cui la questione non merita ulteriore disamina, ma se ne terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giustizia.

4. L'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP). Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti. Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del procedimento (cpv. 2).

4.1 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente come segue.

Innanzitutto i reati ipotizzati sarebbero quasi integralmente avvenuti all'estero. La ricerca dei mezzi di prova nella fase istruttoria dovrebbe dunque essere eseguita all'estero. L'unico elemento certo di collegamento con la Svizzera sarebbe il domicilio del denunciato a Ginevra. Per quanto

concerne la presunta progettazione dei reati in Svizzera, questa rimarrebbe pura presunzione. Inoltre i fatti portati a sostegno delle accuse si baserebbero in maniera estesa su supposizioni o episodi/ipotesi riportati da svariate testate giornalistiche. In denuncia verrebbero mosse contestazioni e rimproveri generici. Mal si comprenderebbe come dati riportati di estrema rilevanza, qualora realmente suffragati da concreti elementi probatori, sfuggiti al sistema giudiziario ucraino, potrebbero essere acquisiti dall'autorità di perseguimento penale elvetica, la quale potrebbe agire solo sul piano dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, facendo capo proprio a quelle autorità che si asserisce rimaste inoperose. Secondo il MPC, i fatti presenterebbero in realtà vistosi aspetti civilistici, legati all'esercizio di attività economiche di natura commerciale. Per quanto riguarda il reato di organizzazione criminale, questo sarebbe sostanziato *in primis* in base alla semplice indicazione dei nominativi di persone che ne farebbero parte, le quali, fatta eccezione per C., sua sorella I. e J., sarebbero tutte residenti all'estero. Per quanto attiene ai reati di corruzione, estorsione, furto, rapina e appropriazione indebita, l'esecuzione degli stessi, se del caso, sarebbe avvenuta esclusivamente all'estero, dove andrebbero ricercati, mediante rogatoria, tutti i mezzi di prova. Che la fase dell'ideazione dei reati sia avvenuta a Ginevra rimarrebbe una pura presunzione di parte. Per tacere dell'inesistenza di un qualsiasi elemento concreto relativo a presunti reati di riciclaggio di denaro, fatto dimostrato dalla ricerca indiscriminata, postulata dalle denunciati, di beni patrimoniali riconducibili a C. in Svizzera. Il *fumus* richiesto per l'apertura di un'istruzione penale farebbe pure difetto per quanto concerne la LAFE ed il reato di falsità in documenti. Il MPC evidenzia un uso improprio della denuncia penale laddove si richiede che la ricerca di informazioni, certamente utili al buon esito di un procedimento civile, passi attraverso l'adozione, in maniera indiscriminata, di misure coercitive nell'ambito di un'istruzione penale. Esso conclude che, in concreto, non sarebbero rinvenibili elementi indiziati sufficienti, relativi in particolare al legame diretto fra condotte illecite e presunto autore, ovvero fra le condotte illecite ipotizzate in denuncia e C. Nemmeno le condizioni di luogo per applicare la normativa penale elvetica sarebbero suffragate da elementi indiziati. A fronte dei fatti esposti e degli atti allegati in denuncia, anche qualora una fattispecie penale fosse da ritenere realizzata, la stessa sarebbe infatti stata commessa esclusivamente all'estero.

4.2 Questa Corte ritiene la decisione del MPC fondata.

4.2.1 Innanzitutto, per quanto riguarda le infrazioni contro il patrimonio, costituenti i crimini a monte dei reati di riciclaggio che sarebbero stati commessi in Svizzera, occorre rilevare che la descrizione dei fatti contenuti

nella denuncia penale induce a concludere che se tali infrazioni fossero state effettivamente commesse, esse lo sarebbero state in Ucraina, luogo di residenza della maggior parte delle persone fisiche e giuridiche implicate. Né la denuncia penale, né il presente gravame, né gli atti dell'incarto permettono di supporre che le infrazioni contro il patrimonio in questione, contestate a C., siano state commesse in Svizzera. Le reclamanti non spiegano con quali atti concreti in Svizzera C. o altri avrebbero commesso i reati in questione. La pura cogitazione di un eventuale piano criminale, ammesso che sia minimamente dimostrabile, non costituisce certamente un atto punibile se non si manifesta anche in azioni concrete poste in essere sul nostro territorio: di esse agli atti non vi è tuttavia alcuna traccia. Il semplice fatto che C. risieda in Svizzera non è un aggancio materiale sufficiente per ammettere una giurisdizione svizzera sui fatti in esame. Analogo discorso per il reato di falsità in documenti rispettivamente per gli atti corruttivi di cui non è dato sapere quale sarebbe il legame con il nostro territorio.

4.2.2 Le reclamanti sostengono che le infrazioni contro il patrimonio invocate nella denuncia penale sarebbero state commesse nel quadro di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP e che due membri di essa, K. e L., erano anch'essi presenti a Ginevra quando sarebbero stati commessi i reati in questione. Esse non forniscono tuttavia nessun elemento concreto che porti a sospettare l'esistenza di una tale organizzazione, né viene spiegato quale sarebbe l'attività criminale che l'organizzazione eserciterebbe o intenderebbe esercitare in Svizzera, condizione essenziale per l'applicazione transfrontaliera di questa disposizione (v. art. 260^{ter} n. 3 CP). La semplice presenza in Svizzera di attività o soggetti legati a C. e alle persone a lui vicine non è manifestamente sufficiente per applicare la disposizione in questione. Per il resto la legittimazione a ricorrere basata su questa disposizione è comunque limitata alla luce di quanto precisato al consid. 2.2 per cui non vi è alcun margine per un esame della fattispecie che vada oltre quello dei reati scopo di natura patrimoniale, rispettivamente corruttiva per i quali è già stata esclusa giurisdizione svizzera al precedente considerando.

4.2.3 Per quanto attiene agli atti di riciclaggio di denaro che sarebbero stati commessi in Svizzera, la denuncia penale ed il reclamo si limitano a formulare vaghe ipotesi e a chiedere la ricerca di beni del denunciato in Svizzera, senza indicare operazioni bancarie concrete che potrebbero alimentare un sospetto in tal senso. Gli atti dell'incarto non permettono di mettere in evidenza elementi concreti relativi a flussi finanziari tra l'Ucraina e la Svizzera. Le reclamanti non hanno indicato nessuna relazione bancaria in Svizzera che potrebbe aver beneficiato di fondi di origine criminale. Il semplice fatto che la figlia o la sorella di C. siano proprietarie di abitazioni

nel Canton Ginevra non è certo sufficiente per fondare un sospetto di riciclaggio di denaro nel nostro Paese.

4.2.4 Più in generale, questa Corte rileva come le accuse formulate dalle reclamanti nei confronti del denunciato si basino esclusivamente su articoli di stampa e atti di complesse procedure civili intervenute o pendenti all'estero. [...] Ferma restando la notorietà della difficile situazione politica, sociale e militare dell'Ucraina, la tipologia dei reati in esame non permette di fondare giurisdizione penale svizzera se questa non è accompagnata da sufficienti appigli territoriali con il nostro Paese e non si può approfittare della semplice presenza di talune persone sul territorio svizzero per aggirare le normali regole del diritto penale internazionale, mediante una sorta di «forum shopping». Nella loro denuncia le reclamanti hanno certo descritto, producendo innumerevoli atti provenienti da procedure civili estere, svariati fatti, operazioni ed attività di natura commerciale: da esse non emerge tuttavia una particolare rilevanza penale, o perlomeno non in maniera sufficiente per aprire una procedura preliminare in applicazione dell'art. 299 cpv. 2 CPP. Il MPC ha preso in considerazione tutti gli elementi presentati dalle reclamanti, giungendo alla conclusione, condivisa da questa Corte, che non vi siano sufficienti indizi di reato. Il fatto che vi possano essere state all'estero irregolarità negoziali o societarie non costituisce motivo sufficiente per avviare un procedimento penale nel nostro Paese, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, non ha violato il principio *in dubio pro duriore*. Esso ha altresì motivato la sua decisione in maniera sufficientemente dettagliata e precisa: questo soprattutto vista la palese assenza di appigli territoriali con il nostro Paese, per cui la censura secondo cui la decisione sarebbe lapidaria e non prenderebbe in considerazione tutta la documentazione presentata va parimenti respinta, atteso che non si può pretendere che le autorità di perseguimento penali svizzere, a fronte di una denuncia penale (per altro in inglese e quindi non in una delle lingue ufficiali svizzere, il che è già di per sé problematico alla luce dell'art. 3 cpv. 1 LOAP richiamato l'art. 67 CPP; v. URWYLER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 12 ad art. 67 CPP) priva di sufficienti agganci con il nostro territorio, debba valutare nel dettaglio la rilevanza penale di condotte palesemente consumate *solo* all'estero. Del resto nel reclamo sono abbondanti i meri rinvii alla denuncia penale, senza che le ricorrenti si confrontino con talune importanti argomentazioni della decisione impugnata, la quale viene criticata in maniera piuttosto generica e senza apportare sostanziali argomenti che dimostrino in che misura i fatti denunciati siano sussumibili alle numerose fattispecie penali elencate. Invano si cerca ad esempio nel ricorso un passaggio in cui venga concretamente descritto *quali* precise azioni commesse in Svizzera dalle

persone oggetto della denuncia integrino *quale* fattispecie penale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Non merita infine ulteriore disamina nemmeno il rimprovero mosso al MPC di avere rinunciato per le difficoltà legate ad eventuali atti istruttori da compiere all'estero mediante rogatoria, visto che si tratta di un argomento evocato dall'autorità precedente a titolo essenzialmente abbondanziale. Data l'assenza di sufficienti indizi di reato è ovvio che il MPC neghi non da ultimo l'opportunità di investire risorse investigative per acclarare le relative fattispecie all'estero.

TPF 2018 143

24. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 13. November 2018 (RR.2018.75)

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Schlussverfügung; Herausgabe von Protokollen der Einvernahmen beschuldigter Personen; Erklärungen im Hinblick auf das abgekürzte Verfahren

Art. 80a Abs. 1, 80h lit. b IRSG, Art. 362 Abs. 4 StPO

Zusammenfassung der Rechtsprechung zur Beschwerdelegitimation gegen die Herausgabe von Protokollen der Einvernahmen beschuldigter Personen ans Ausland (E. 2.2). Erklärungen im Hinblick auf das abgekürzte Verfahren können auch im Rahmen einer von der Staatsanwaltschaft an die Polizei delegierten Einvernahme abgegeben werden (E. 4.4.2). Erklärungen vor Einleitung des abgekürzten Verfahrens können jedenfalls so weit als im Hinblick auf ein solches abgegeben gelten, als sie nach dem Antrag um Durchführung desselben abgegeben worden sind (E. 4.4.3). Erklärungen im Hinblick auf das abgekürzte Verfahren können erst nach Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils im abgekürzten Verfahren rechtshilfweise herausgegeben werden (E. 4.5).

Entraide internationale en matière pénale; décision de clôture; remise de procès-verbaux d'interrogatoire du prévenu; déclarations en vue de la procédure simplifiée

Art. 80a al. 1, 80h let. b EIMP, art. 362 al. 4 CPP

Résumé de la jurisprudence sur la qualité pour recourir contre la remise à l'étranger de procès-verbaux d'interrogatoire du prévenu (consid. 2.2). Des déclarations en vue de la procédure simplifiée peuvent aussi être faites dans le cadre d'une audition déléguée par le Ministère public à la police (consid. 4.4.2).